

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 639

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PALUMBO, PERLINGIERI, BALLESI,
PINTO, ZECCHINO e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale
con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottopo-
ste a misure cautelari personali

ONOREVOLI SENATORI. - Anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 26 gennaio 1994, appare imprescindibile l'esigenza di verificare la permanenza delle condizioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare attraverso l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura. Dall'interrogatorio, infatti, attraverso il quale si stabilisce un contatto diretto tra il giudice e l'imputato, potrebbero emergere elementi che inducono a revocarla ovvero a modificarla. In tema di misure cautelari l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura è previsto unicamente dall'articolo 294, «interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare». La norma stabilisce che il giudice procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediata

mente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura. Inoltre, è previsto che l'interrogatorio della persona sottoposta agli arresti domiciliari deve avvenire non oltre quindici giorni. Il codice non contempla l'interrogatorio in caso di applicazione di altre misure coercitive (articoli 281, 282 e 283) e nel caso di applicazione di tutte le misure interdittive (articoli 288, 289 e 290). Il disegno di legge dovrebbe estendere l'obbligo d'interrogatorio anche a questi altri casi: il termine potrebbe essere stabilito unitariamente in non oltre il quindicesimo giorno, in analogia a quanto stabilito per l'interrogatorio della persona sottoposta agli arresti domiciliari, misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere che aveva indotto il legislatore a prevedere un termine più ampio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni»;

d) nel comma 3, le parole: «con riferimento alla custodia cautelare» sono soppresse;

e) nel comma 6, le parole «in stato di custodia cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposta alla misura cautelare».

